

N. 12373

3

15

 IRECOOP COOPERATIVA SOCIALE EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Convenzione di stage	Pagina 1 di 2
			M7.5.1_C Rev. 0
23 FEB. 2016			
PROTOCOLLO GENERALE		TRA	<i>Pers</i>

l'Ente gestore: **IRECOOP EMILIA ROMAGNA**, con sede in Via Calzoni 1/3 40128 Bologna, codice fiscale 80152680379, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Sig. Rossi Pierlorenzo, nato a Firenze il 17/06/1963

E

Il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, P.IVA 00145920351 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Giubbani Battistina, nata a Comano (Ms) il 02-09-1965, codice fiscale GBBBTS65P42C914K Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia.

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1 lettera a), della Legge 24 Giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione e orientamento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, e dell'art. 5 del D.M. n. 142/98 attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97, il Comune di Reggio Emilia si impegna ad accogliere presso le sue strutture **N. 4** soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento promossi dall'Ente gestore: **IRECOOP EMILIA ROMAGNA** e partecipanti al corso rif. P.A. 2015-3949/RE "**Mediatore interculturale esperto in mediazione nei processi socio-educativi**" per complessive 120 ore dal 29/02/2016 al 30/04/2016

Art. 2 - CONTENUTI GENERALI

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Esso si configura come completamento del percorso formativo, persegue obiettivi didattici e di conoscenza del mondo del lavoro, senza avere finalità produttiva. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con l'azienda obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza del tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Amministrazione in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture (servizi, unità di progetto, unità operative complesse, uffici) presso cui svolgere il tirocinio;

	Convenzione di stage	Pagina 2 di 2
		M7.5.1_C Rev. 0

Art. 3 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento secondo le modalità indicate, osservando gli orari concordati con il tutor aziendale mantenendo un comportamento corretto e rispettoso dell'organizzazione dell'Ente ospitante e dell'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Le presenze degli allievi durante il periodo saranno registrate, dagli allievi stessi, mediante firma giornaliera su appositi "fogli presenza" vidimati da Ufficio Pubblico (INAIL, Regione E.R. e Provincia) e sottoscritti dalla persona incaricata dall'azienda;

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze degli obblighi indicati nel presente articolo, o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Ente gestore dichiara che gli allievi sono assicurati contro gli infortuni presso l'INAIL (n. 48132054/79 BO2 di Bologna), ed inoltre sono coperti dalla compagnia ASSIMOCO (n. 5751400100036) per eventuali danni causati dagli stagisti a terzi per morte, lesioni personali, e danneggiamenti materiali a beni tangibili; nessuna responsabilità può quindi configurarsi a carico dell'azienda stessa;

Art. 5

L'azienda si impegna a favorire la formazione degli allievi facilitandone l'inserimento, mettendoli in condizione di realizzare una valida esperienza di approccio alla realtà di settore in conformità con gli obiettivi dell'iniziativa; verranno pertanto identificate le figure dei Tutor Aziendali, i quali avranno il ruolo di seguire gli stagisti illustrando le modalità delle fasi lavorative e chiarendo le eventuali problematiche che emergeranno durante il lavoro; tali figure saranno il riferimento per il coordinatore del Centro di formazione professionale che seguirà lo stage.

Art. 6 – FORMAZIONE SICUREZZA

Il soggetto ospitante si impegna a rendere ai tirocinanti debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o - qualora tale formazione sia già stata parzialmente resa ai tirocinanti dal soggetto promotore o da altro soggetto competente - si impegna a completare / integrare la formazione mancante.

	Convenzione di stage	Pagina 2 di 2
		M7.5.1_C Rev. 0

Art. 7 – ONERI

La realizzazione dei tirocini oggetto della presente Convenzione non comporta né per il soggetto ospitante, né per il soggetto promotore alcun onere salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri Enti per sole finalità istituzionali.

Art. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione e decade al termine dei 5 tirocini oggetto della medesima.

Art. 10 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della legge n. 196/97 e al D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", e alla vigente legislazione in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Reggio Emilia, lì 22 FEB. 2016

Per IRECOOP Emilia Romagna

Il Responsabile di sede

Dott. Pietro Quartani

Timbro e Firma _____

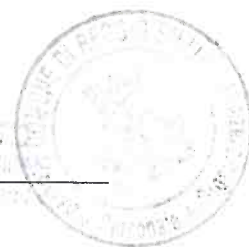


Per il Comune di Reggio Emilia

Il legale rappresentante

Dott.ssa Battistina Giubbani

Timbro e Firma _____



Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla coordinatrice del corso
Cecilia Franchi

c/o IRECOOP Emilia Romagna Sede di Reggio Emilia – Largo M. Gerra, 1
tel. 0522/546333 fax 0522/546335 e-mail: zangelmif@irecoop.it